RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

# Art. 45 231

## Applicazione delle misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 6 gennaio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Responsabilità amministrativa degli enti |
| Estremi | Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Capo | III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative |
| Sezione | IV — Misure cautelari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-45-applicazione-delle-misure-cautelari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it